

REDDITO IMPRESA E IRAP

La Cassazione si concentra sulla differenza tra perdite su crediti e sopravvenienza

di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'**ordinanza n. 37174**, depositata ieri, **29 novembre**, la Corte di Cassazione si è soffermata sulla differenza tra **perdite su crediti** e **sopravvenienze passive**.

Il caso riguarda una **società** che aveva **emesso due note di credito** relative a fatture risalenti ad esercizi precedenti, rilevando quindi una **sopravvenienza passiva deducibile**.

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, però, mancavano gli **elementi certi e precisi** che consentono la **deduzione** delle perdite su crediti, non essendo stato rispettato nemmeno il **principio di competenza**.

Proponendo ricorso il **contribuente**, evidenziando, tra l'altro, che la disciplina di cui all'[articolo 101, comma 4, Tuir](#), dedicata alle **sopravvenienze passive**, non poteva essere **confusa** con quella di cui al successivo **comma 5**, dedicato, invece, alle **perdite su crediti**.

Sosteneva, infatti, il contribuente, che le **due fattispecie fossero da tenere ben distinte**, essendo la **sopravvenienza passiva di cui all'[articolo 101, comma 4, Tuir](#)**, da indicare in bilancio in caso di **perdita definitiva del titolo, venendo meno gli effetti civilistici**, ad esempio a seguito di cessione, transazione, remissione, prescrizione del credito, ecc.. La **perdita su crediti** di cui al successivo **comma 5**, invece, sempre ad avviso del contribuente, **si manifesta quando il credito, pur continuando ad esistere giuridicamente, è ormai irrecuperabile**. Dal lato del **debitore**, l'estinzione del credito comporta la **rilevazione di una sopravvenienza attiva tassabile** (quindi, alla sopravvenienza passiva rilevata da uno, corrisponde la sopravvenienza attiva rilevata dalla controparte); la **perdita su crediti** rilevata dal creditore, invece, non comporta alcun effetto nel bilancio del debitore, il quale **non beneficia di alcun vantaggio**.

Nel caso di specie, infatti, il **credito era da ritenersi estinto** e, se da un lato era stata rilevata

una **sopravvenienza passiva**, dall'altro era stata contabilizzata una **sopravvenienza attiva (regolarmente tassata)**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, **non ha accolto la prospettata interpretazione**.

Ad avviso dei Giudici, infatti, **solo se il mancato realizzo del credito** ha in sé gli elementi della **certezza** della sua perdita è possibile dedurre gli importi. E ciò **sia nel caso in cui si voglia far riferimento al principio generale di cui all'[articolo 101, comma 1, Tuir](#)**, oppure ai successivi commi 4 o 5.

La **differenza tra i commi 4 e 5, invece, è irrilevante**; infatti *“se l'estinzione del credito e la conseguente perdita, come nel caso di specie, è avvenuta con **l'emissione delle note di credito**, per compiere correttamente l'operazione di **deduzione delle suddette perdite ai sensi dell'articolo 101 cit.** occorre che il contribuente spieghi la scelta della emissione stessa delle note di credito. Occorre ciò illustrare se ciò costituisce la conseguenza di una **cessione (onerosa)**, o di una **transazione o remissione (in questo caso indicandone le ragioni)**, o che il credito si sia estinto”*.

Il creditore, prima di rinunciare al credito, deve quindi sempre **dimostrare** di aver **tentato il recupero mediante azioni rimaste infruttuose**.